

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva
di caccia

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva di caccia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27.12.1977, n. 968 o da successive proroghe, fino all'entrata in vigore della legislazione regionale che disciplinerà la istituzione delle aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'art. 36 della legge n. 968/1977, onde assicurare il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali ed impedire il depauperamento incontrollato della selvaggina, è vietato qualsiasi esercizio di attività venatoria sui territori già costituiti in riserva di caccia.

I territori suddetti, al fine della loro individuazione, conservano l'attuale tabellazione.

La Giunta regionale stabilisce le modalità di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche attraverso convenzioni con gli attuali concessionari.

Art. 2

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente si provvede con l'utilizzazione dei fondi già iscritti al Cap. 04913 del Bilancio regionale di previsione della Regione Puglia per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 2 dicembre 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)